

# COMUNE DI RAGUSA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 175/CS del 5 APR. 2013	OGGETTO: Autorizzazione alla stipula dell'appendice integrativa della transazione del 05.07.2012 sottoscritta dal Comune di Ragusa e da Enel Rete Gas S.p.A.
------------------------------	--

L'anno duemila Tredici il giorno cinque alle ore 14,15  
del mese di Aprile nel Palazzo di Città, il Commissario Straordinario,  
Dott.ssa Margherita Rizza, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana  
n.446/Serv. 1°/S.G.del 20.09.2012, con i poteri della Giunta Municipale, su proposta del  
responsabile dell'avvocatura, avv. Sergio Boncoraglio, approvata dal dirigente del I  
Settore, dott. Francesco Lumiera, ha adottato la deliberazione in oggetto specificata

Assiste il

Segretario Generale Dott. Benedetto Busceme

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Giunta Municipale;

Vista la proposta, di pari oggetto n. 25074 / Avvocatura del 27.03.2013 ;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, del Segretario Generale de Comune;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

*Visti gli artt. 15 e 12, 2° comma, delle L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.*

### DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, 2° comma L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

### PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

*Allegato baffe deliberazione n. 13762/2013*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 10 APR. 2013 fino al 26 APR. 2013 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, il

10 APR. 2013

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE,  
(Salonia Francesco)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, il

05 APR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Benedetto Buscetta)

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, il

10 APR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL FUNZIONARIO AMM.VO C.S.  
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalone)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 10 APR. 2013 al 26 APR. 2013

senza opposizione/con opposizione

Ragusa, il

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10 APR. 2013 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

10 APR. 2013

senza opposizione / con opposizione

Ragusa, il

IL SEGRETARIO GENERALE

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, il

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA



Per Copia conforme da sott.

10 APR. 2013

Ragusa, il

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL FUNZIONARIO AMM.VO C.S.  
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalone)

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera del *Com. Strad.*  
N° *175/c.s.* del 5 APR. 2013



COMUNE DI RAGUSA

Avvocatura Comunale

Prot. n. *25074* /Avvocatura del *27.03.13*

**Proposta di Deliberazione per il Commissario Straordinario  
con i poteri della Giunta Municipale**

**OGGETTO:** Autorizzazione alla stipula dell'appendice integrativa della transazione del 05.07.2012 sottoscritta dal Comune di Ragusa e da Enel Rete Gas S.p.A.

Il sottoscritto Dr. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, su proposta del responsabile dell'avvocatura, sottopone al Commissario Straordinario il seguente schema di deliberazione:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

~~Premesso che con deliberazione n. 224 del 3 luglio 2012 la Giunta Municipale autorizzava con atto immediatamente esecutivo il Dirigente del Settore Servizi Economici, Finanziari e Tributi a stipulare una transazione per la definizione di cinque giudizi pendenti tra il Comune di Ragusa e la Enel Rete Gas S.p.A. avanti la Commissione Tributaria di Ragusa in relazione alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, dovuta da Enel Rete Gas S.p.A. per il periodo 2003-2007 al Comune di Ragusa;~~

visto l'accordo transattivo sopraccitato stipulato in data 05.07.2012 tra il dirigente del 3° settore d.ssa Cettina Pagoto, in rappresentanza del Comune di Ragusa, e l'ing. Nicola Garano, in rappresentanza della società Enel Rete Gas S.p.A. nel quale, ai fini di una definizione totale delle controversie pendenti tra le parti in merito all'oggetto, allo scopo di scongiurare il reciproco rischio di soccombenza, le parti concordavano che, dell'importo già pagato da Enel e pari ad €. 118.153,00, il Comune riconosceva il diritto al rimborso per compensazione della somma di €.

69.863,87 pari al 59,13 % del pagato e corrispondente alla percentuale degli impianti di distribuzione del gas a devoluzione gratuita a favore del Comune stesso calcolata con riferimento alla media del periodo 2003/2007 e che per le annualità successive al 2007, l'Enel avrebbe corrisposto la tassa dovuta nella misura spettante anno per anno, applicando le regole poste alla base della transazione; in particolare a decorrere dall'anno 2008 l'Enel si impegna a presentare al Comune una comunicazione con indicazione della consistenza globale degli impianti. La TOSAP per gli anni dal 2008 al 2011 sarebbe stata determinata senza applicazione di sanzioni e interessi di mora;

considerato che è opportuno integrare l'accordo transattivo di cui trattasi, con l'appendice allegata alla presente deliberazione, stabilendo che l'ENEL Rete Gas S.p.A. versi annualmente, a partire dall'anno 2012, la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche nella misura del 50% del dovuto secondo le disposizioni di legge e fino ad esaurimento del credito di €. 43.124,78 vantato da Enel Rete Gas s.p.a. per l'eccedenza versata per il periodo 2003-2007;

vista la nota pr. 17667/161 del 28.02.2013 dell'Avvocatura Comunale, nella quale ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 viene trasmessa al Collegio dei Revisori la proposta di deliberazione n. 13762 del 13.02.2013 per il parere di competenza;

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori del 01.03.2013 prot. n. 46, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 6, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o) n. 1 del D.L. 10.10.2012 n. 174, conv. in L. 07.12.2012 n. 213;

ritenuto di dovere provvedere in merito;

visto l'art. 15 della L.R. n.44/91;

### **DELIBERA**

1. Di approvare l'appendice integrativa dell'accordo transattivo del 05.07.2012
  2. Di autorizzare il dirigente del Settore Servizi Economici, Finanziari e Tributi a sottoscrivere l'appendice integrativa della transazione del 05.07.2012 stipulata tra il Comune di Ragusa e l'Enel Rete Gas S.p.A. e relativa alla TOSAP dovuta dall'Enel per il periodo 2003-2007
  3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, 1° e 2° comma dalle L.R. n. 44/91.
  4. Tale atto non comporta oneri finanziari.
- 

<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Ragusa li, <u>27 MARZO 2013</u></p>	<p>Si dà atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p> <p>Ragusa li, _____</p>
<p>Il Dirigente</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Il Dirigente</p>
<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>L'importo della spesa di € _____</p> <p>Va imputata al cap. _____</p>	<p>SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA'</p>
<p>Ragusa li, <u>02.04.2013</u></p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>RAGUSA, LI' <u>05.04.2013</u></p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>dott. <i>[Signature]</i> Buscema</p> 
<p><input checked="" type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione</p>	

**Allegati – Parte integrante:**

- 1) Accordo Transattivo del 05.07.2012 allegato alla delibera n. 224/2012.
- 2) Delibera della Giunta Municipale n. 224 del 03.07.2012
- 3) e-mail del 24.11.2012 con allegato APPENDICE INTEGRATIVA
- 4) nota prot. 17667/161/Av. del 28.02.2012 - richiesta parere -
- 5) parere Revisioni dei conti prot. n. 18252/2013

Ragusa li, 27 marzo 2013

Il resp. del Procedimento  
Sig. Giovanni Canzonieri

*[Signature]*

Il Resp. Avvocatura  
Avv. Sergio Boncoraglio

*[Signature]*

Il Dirigente  
dott. Francesco Lumiera

*[Signature]*

**APPENDICE all'accordo transattivo del 05.07.2012 in relazione alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, dovuta da Enel Rete Gas S.p.A. per il periodo 2003 – 2007.**

Ad integrazione dell'accordo transattivo del 05.07.2012, stipulato tra il Comune di Ragusa ( C.F. 00180270886 ) e l'Enel Rete Gas S.p.A. ( C.F. 00736240151 ), al fine di definire le modalità di compensazione della somma di € 43.124,78, importo che costituisce una differenza a credito vantata da ENEL RETE GAS SPA nei confronti del Comune di Ragusa risultante dalla somma di € 69.863,87 versata per accertamenti TOSAP relativamente agli anni dal 2003 al 2007 e il totale dovuto per gli anni dal 2008 al 2011 ammontante a € 26.739,09, entrambe le parti convengono che ENEL RETE GAS SPA versi annualmente, a partire dall'anno 2012, la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche nella misura del 50% del dovuto secondo le disposizioni di legge e fino ad esaurimento del predetto credito di € 43.124,78 (diconsi Euro quarantatremilacentotrentaquattro/78).  
Ragusa,

Il Dirigente del Settore III<sup>o</sup> del Comune di Ragusa

ENEL RETE GAS S.p.A.

Dott.ssa Cettina Pagoto





**CITTÀ DI RAGUSA**  
www.comune.ragusa.it

**Avvocatura Comunale**

Piazza S. Giovanni - Pal. INA - Tel. 0932 876653 - Fax 0932 876647  
E-mail: [g.boncoraglio@comune.ragusa.gov.it](mailto:g.boncoraglio@comune.ragusa.gov.it)

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera del Comm. Straord.  
N° 175/es. del 5 APR. 2013

Prot. n. 14667/161 Avv. del 28.2.13

Al Collegio dei Revisori

SEDE

**Oggetto:** richiesta parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 - transazione Enel Rete Gas S.p.a. e Comune.

Si trasmette per il parere di competenza, previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1 del D.L. 10.10.2012 n. 174, conv. in L. 07.12.2012 n. 213, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Autorizzazione alla stipula dell'appendice integrativa della transazione del 05.07.2012 sottoscritta dal Comune di Ragusa e da Enel Rete Gas S.p.a."

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Avvocatura

Avv. Sergio Boncoraglio

Il Dirigente del Settore 1°

Dott. Francesco Lumiera

05/03/2013  
B

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera del Comm. Straord  
N° 175/c.s. del 5 APR 2013


Prot. n. 46 del 01.03.2013

Collegio dei Revisori  
Comune di Ragusa

PROT. 18252  
DEL 113/2013

Al Commissario Straordinario  
Dott.ssa Margherita Rizza

e p.c. Al Segretario Generale  
Dott. Benedetto Buscema



Al Dirigente del Settore I^  
Dott. Francesco Lumiera

Al Responsabile del Settore III -  
Ufficio Servizi Finanziari  
Dott.ssa Cettina Pagoto

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione per il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula dell'appendice integrativa della transazione del 5.7.2012 sottoscritta dal Comune di Ragusa e da Enel rete gas spa".

I sottoscritti Revisori dei Conti del Comune di Ragusa, nominati al fine di rendere concreta collaborazione al Consiglio Comunale nella loro funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 57, comma 5, della legge 8 Giugno 1990 n. 142,

- ✓ Vista la legge 8 Giugno 1990 n.142;
- ✓ Visto il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare, l'art. 239 comma 1 lettera b n. 6;
- ✓ Visto lo Statuto Comunale;
- ✓ Visto il Regolamento di contabilità;
- ✓ Visto il parere contabile del dirigente Settore III;
- ✓ Vista la relazione del Dirigente del Settore I;

ESAMINATA

la proposta di cui all'oggetto ed suoi allegati, trasmessi in data 28.2.2013 con prot. 17667/161AVV e la relazione tecnica trasmessa in pari data dal Dirigente del Settore I;

10  
Autocritura  
Copie e inv  
01/03/2013

## CONSIDERATO

- che con deliberazione n. 224 del 3.7.2012 la Giunta Municipale autorizzava con atto esecutivo il Dirigente del settore Servizi economici, finanziari e tributi, a stipulare una transazione per la definizione di cinque giudizi pendenti tra il Comune e l'Enel rete gas, avanti la Commissione Tributaria provinciale di Ragusa;
- Che è stato stipulato un accordo transattivo in data 5.7.2012 tra il Dirigente del III settore e l'Ing. Nicola Garano in rappresentanza dell'Enel rete gas spa;
- Che si è reso necessario integrare tale accordo con una nuova appendice allegata alla delibera in oggetto;
- Che l'atto non comporta oneri finanziari;

## RITENUTO


Che l'appendice, oggetto della transazione già approvata, determina in via definitiva la misura della tassa occupazione spazi aree pubbliche nella misura del 50% del dovuto a partire dal 2012, secondo le disposizioni di legge, con utilizzo in compensazione del credito di € 43.124,78 vantato da Enel Gas per eccedenze versate nel periodo 2003-2007.

## ESPRIMONO

parere favorevole sulla proposta di delibera in oggetto.

Ragusa, il 1 marzo 2013

Il Collegio dei Revisori



Three handwritten signatures in black ink, likely belonging to the members of the auditing board.

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera del Comm. Strad. N° 175/es del 5 APR. 2013



# COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 224  
del 3 LUG. 2012

Ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa di Enel Rete Gas S.p.A. per la TOSAP 2003-2007. Autorizzazione alla stipula della transazione per la definizione bonaria dei cinque giudizi pendenti.

L'anno duemila duodici Il giorno Tre alle ore 12,15  
del mese di Luglio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Vice Sindaco Giovanni Cosentini  
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dott. Giovanni Cosentini		
2) ing. Mario Addario		
3 sig. Venerando Suizzo	si	
4) sig.ra Vita Migliore		si
5) geom. Francesco Barone	si	
6 rag. Michele Tasca	si	

Assiste il Segretario Generale dott. Benedetto Busceme

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n.

57882

/AVVOCATURA  
comunale

del

2.7.12

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 12 1° e 2° comma della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

### DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 – 2° comma L.R. N° 44/91, con voti unanimi e palesi.

---

### PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

all.to : All.ti

Ricorsi ENEL GAS  
Note

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 05 LUG. 2012 fino al 20 LUG. 2012 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

05 LUG. 2012

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO COMUNALE  
(Salonia Francesco)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
- Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

03 LUG. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Benedetto Brusca)

- Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
- Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi DAL 05 LUG. 2012 AL 20 LUG. 2012 senza opposizione/con

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 05 LUG. 2012 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi 05 LUG. 2012 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

**CITTA' DI RAGUSA**

Per Copia conforme da essere presentata

Ragusa, li 05 LUG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Francesco Lymiera



Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale

N° 224 del 3 LUG. 2012

## COMUNE DI RAGUSA

AVVOCATURA COMUNALE

Prot.n.57882 Avv.Comunale del 2.7.12

### Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

**OGGETTO:**

Ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa di Enel Rete Gas S.p.A. per la TOSAP 2003-2007. Autorizzazione alla stipula della transazione per la definizione bonaria dei cinque giudizi pendenti.

Il sottoscritto dirigente del 1° settore, dott. Francesco Lumiera, "sottopone all'esame della Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- con cinque ricorsi tutti notificati al Comune di Ragusa in data 17.11.2008 e proposti avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, l'ENEL RETE GAS S.p.A. impugnava gli avvisi di accertamento n. 11, 12, 13, 14 e 15 del 30.06.2008, relativi alla omessa denuncia TOSAP dovuta per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007;
- la società ricorrente affermava che gli avvisi di accertamento impugnati erano illegittimi per due motivi :
  - 1) violazione dell'art. 49, comma 1, lett.e), del D.Lgs. n. 507/1993;
  - 2) violazione dell'art. 63, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997;
- il Comune di Ragusa si costituiva in data 25.09.2009 in tutti e cinque i ricorsi sopraccitati, rilevando la loro infondatezza;
- con successivo ricorso notificato al Comune di Ragusa in data 19 aprile 2011, la stessa ricorrente, ENEL RETE GAS S.p.A., chiedeva alla Commissione di voler disporre la riunione dei citati ricorsi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992 e la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati ai sensi dell'art. 47 dello stesso Decreto Legislativo;

- la Commissione rigettava le istanze di sospensione e, successivamente, fissava l'udienza di trattazione del merito;
- all'udienza di trattazione del 19.03.2012, il Presidente della Commissione Tributaria invitava le parti a cercare una soluzione transattiva;
- il nodo dei sopraccitati ricorsi è costituito dall'interpretazione dell'art. 49, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 507/1993, che prevede un'esenzione dalla TOSAP per le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione stessa e che tale esenzione può essere accordata anche nel caso in cui detta devoluzione interessi solo una parte degli impianti in questione ( risoluzione n. 4/DPF del 20.02.2002 del Ministero dell'economia e delle finanze; circolare 20.01.2009 n. 1/DF dello stesso Ministero; Cass. civ, Sez. V, sent. n. 14424 del 15.06.2010 );
- la convenzione stipulata tra il Comune di Ragusa e la società ricorrente in data 28.09.2009 n. 27422 di rep., in effetti, prevedeva, all'art. 13, la devoluzione gratuita di una parte degli impianti al Comune, nel senso che, alla scadenza della convenzione, ove il Comune avesse deciso di assumere il servizio, direttamente o tramite Azienda Municipalizzata o consortile, sarebbe entrato gratuitamente in possesso degli impianti, ancora esistenti, che da un apposito registro tenuto dal Concessionario risultino costruiti con gli importi derivanti da contributi in conto capitale o da effetti di mutuo agevolati versati alla Società stessa dal Comune ed ottenuti in base a leggi dello Stato o di altri Enti Pubblici Nazionali ed Extranazionali;
- la ricorrente ha, quindi, sostenuto, all'udienza di trattazione, che l'art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000 prevede che, alla scadenza del periodo di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale e che gli stessi beni, se realizzati, durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio; da ciò consegue, secondo l'Enel Rete Gas, che l'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 507/1993 si applicherebbe automaticamente, in quanto alla scadenza della convenzione di cui sopra, gli impianti realizzati con finanziamenti pubblici saranno trasferiti gratuitamente al Comune di Ragusa;
- la disposizione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000 in combinato disposto con l'art. 49, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 507/1993, come interpretato dalle risoluzioni n. 4/DPF del 20.02.2002 e dalla circolare 20.01.2009 n. 1/DF, entrambe del Ministero dell'economia e

delle finanze e dalla sentenza della Cassazione civile sent. n. 14424 del 15.06.2010 confermano la tesi dell'esenzione sostenuta dall'Enel Rete Gas S.p.a.;

- la tesi difensiva del Comune, al fine di negare l'esenzione richiesta da Enel Rete Gas, si è basata sulla considerazione che la devoluzione gratuita degli impianti al Comune sarebbe solo eventuale in base a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione sopraccitata, ma tale tesi oltre a porsi in contrasto con quanto sopra detto, in effetti, a seguito di un confronto con il Settore VII° del Comune - Infrastrutture tecnologiche - e con il Settore III° - Tributi - finirebbe col danneggiare il Comune, in quanto l'Ente, al fine di evitare l'esenzione dalla Tosap da parte dell'Enel Rete Gas, dovrebbe rinunciare alla proprietà degli impianti alla fine del periodo di concessione, il cui valore è di gran lunga superiore a quello che, invece, si perderebbe a titolo di TOSAP, a causa dell'esenzione da questa imposta degli impianti costruiti con contributo pubblico;

- l'Enel Rete Gas, in data 01.06.2012, ha trasmesso a questo Comune una proposta di accordo transattivo in cui si prevede che, per il periodo 2003-2007, le parti, a fronte del pagamento da parte dell'Enel Rete Gas effettuato in data 27.06.2011 per l'importo di € 131.290,65 - di cui € 118.153,00 per tributo ( comprendenti maggiore imposta accertata, sanzioni nella misura del 100% e interessi ), € 10.839,89 per compensi di riscossione, € 1.845,68 per interessi di mora, € 446,20 per diritti ed € 5,88 per diritti di notifica - concordano che dall'importo di € 118.153,00 il Comune di Ragusa riconosce il diritto al rimborso per compensazione della somma di € 69.863,87, pari al 59,13% dell'importo pagato ( escludendo i compensi di riscossione e gli interessi di mora che non sono oggetto di transazione ) e corrispondente alla percentuale degli impianti di distribuzione del gas a devoluzione gratuita a favore del Comune di Ragusa, calcolata con riferimento alla media del periodo 2003-2007; viene, inoltre, previsto che la Tosap per gli anni 2008 - 2011 sarà determinata senza applicazione di sanzioni ed interessi di mora;

- l'Avvocatura Comunale, con nota del 08.06.2012 prot. 51023/389, ha comunicato al Dirigente del Settore VII° - Manutenzione e gestione infrastrutture - e, per conoscenza, al Dirigente del Settore III° - Servizi Finanziari e Tributi - del Comune, la proposta transattiva formulata dall'Enel Rete Gas, dopo aver fatto una sintesi di quanto sopra detto circa i giudizi in corso, chiedendo al suddetto Dirigente del Settore VII° di effettuare una verifica tecnica sulle risultanze del prospetto dei lavori eseguiti dall'Enel Rete Gas, allegato alla proposta transattiva e in cui sono indicati gli impianti realizzati con finanziamenti pubblici e quelli realizzati con finanziamenti privati;

- il Dirigente del Settore VII° del Comune - Manutenzione e gestione infrastrutture – con nota n. 56817 del 27 giugno 2012, ha comunicato di confermare la veridicità dei dati tecnici indicati nella tabella allegata alla nota dell'Avvocatura in cui era riportata la sopraccitata percentuale del 59,13%, che, quindi, risponde a quanto risulta dagli atti in possesso del Comune, quale media tra la consistenza degli impianti realizzati con finanziamenti pubblici alla data del 31.12.2002 ( 60,34 % ) e la consistenza degli impianti realizzati con finanziamenti pubblici alla data del 31.12.2007 ( 58,05 % );

Per quanto sopra, è opportuno e conveniente stipulare una transazione che riconosca all'Enel Rete Gas S.p.A. il diritto all'esenzione dal pagamento della Tosap sugli impianti costruiti con finanziamenti pubblici nella misura percentuale del 59,13% per il periodo di imposta 2003-2007;

Visto lo schema dell'atto di transazione , con le modifiche apportate dal Comune all'art. 2 dello schema di transazione originario, modifiche riscontrate positivamente dall'Enel Rete Gas con mail del 22.06.2012;

Vista l'urgenza di provvedere stante che la prossima udienza di trattazione dei ricorsi è fissata per il giorno 9 luglio 2012 ed è stata già rinviata più volte dal Presidente della Commissione Tributaria, occorre l'adozione di atto immediatamente esecutivo.


Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'art 12 della L.R. N° 44/91;

a voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Economici, Finanziari e Tributi a stipulare la transazione di cui in narrativa;
- 2) di approvare lo schema di transazione che si allega alla presente delibera.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12 2 comma della legge 44/91 e successive modifiche.
4. Tale atto non comporta oneri finanziari


<p>Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p>	<p>Si dà atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p>
<p>Regusa II, 02.07.2012</p> <p>Il Dirigente Dott. F. Lumiera</p> 	<p>Regusa II,</p> <p>Il Dirigente</p>
<p>Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p>	<p>Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.</p>
<p>L'importo della spesa di €.</p> <p>Va imputata al cap.</p>	
<p>Regusa II, 3/7/12</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario</p> 	<p>Regusa II, 03.07.2012</p> <p>Il Segretario Generale dott. Benedetto Buscema</p>  
<p>Motivazione dell'eventuale parere contrario:</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione</p>	

**Allegati - Parte Integrante:**

- 1) Relazione sui ricorsi pendenti; avanti Commissione Tributaria
- 2) ~~1) nov. la di Regusa & ENEL Rete Gas SPA;~~
- 2) ~~Accordo transattivo.~~

**Regusa II,**


Il Responsabile del Procedimento  
Sig.ra E. Zapparrata




Il Resp. Avvocatura  
Avv. Sergio Bencoraggio



Il Dirigente  
Dr. F. Lumiera



Visto: L'Assessore al ramo





Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 22h del 3 LUG. 2012


## CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

### Avvocatura Comunale

Piazza S. Giovanni - Pal. INA - Tel. 0932 676653 - Fax 0932 676647  
E-mail [g.boncoraglio@comune.ragusa.gov.it](mailto:g.boncoraglio@comune.ragusa.gov.it)

Prot. n. 58118/427 del 03.07.12



Al Sig. Sindaco

Al Dirigente del Settore III°

- Tributi

SEDE

**Oggetto:** Relazione sui ricorsi pendenti avanti la Commissione Tributaria Prov.le di Ragusa c/Enel Rete Gas S.p.a. - Proposta di transazione.

Con cinque ricorsi notificati al Comune di Ragusa in data 17.11.2008 e proposti avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, l'ENEL RETE GAS S.p.A. impugnava gli avvisi di accertamento n. 11, 12, 13, 14 e 15 del 30.06.2008, relativi alla omessa denuncia TOSAP dovuta per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.

La società ricorrente affermava che gli avvisi di accertamento impugnati erano illegittimi per due motivi :

- 1) violazione dell'art. 49, comma 1, lett.e), del D.Lgs. n. 507/1993;
- 2) violazione dell'art. 63, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997.

Il Comune di Ragusa si costituiva in data 25.09.2009 in tutti e cinque i ricorsi sopraccitati, rilevando la loro infondatezza.

Con successivo ricorso notificato al Comune di Ragusa in data 19 aprile 2011, la stessa ricorrente, ENEL RETE GAS S.p.A., chiedeva alla Commissione di voler disporre la riunione dei citati ricorsi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992 e la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati ai sensi dell'art. 47 dello stesso

Decreto Legislativo e la Commissione rigettava le istanze di sospensione fissando l'udienza di trattazione del merito.

All'udienza di trattazione del 19.03.2012, il Presidente della Commissione Tributaria, letti gli atti, invitava le parti a cercare una soluzione transattiva.

Si evidenzia che l'art. 49, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 507/1993 prevede un'esenzione dalla TOSAP per le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o, successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa e che tale esenzione può essere accordata anche nel caso in cui detta devoluzione interessi solo una parte degli impianti in questione ( risoluzione n. 4/DPF del 20.02.2002 del Ministero dell'economia e delle finanze; circolare 20.01.2009 n. 1/DF dello stesso Ministero; Cass. civ, Sez. V, sent. n. 14424 del 15.06.2010 );

La convenzione stipulata tra il Comune di Ragusa e la società ricorrente in data 28.09.2009 n. 27422 di rep., in effetti, prevede, all'art. 13, la devoluzione gratuita di una parte degli impianti al Comune, nel senso che, alla scadenza della convenzione, ove il Comune avesse deciso di assumere il servizio, direttamente o tramite Azienda Municipalizzata o consortile, sarebbe entrato gratuitamente in possesso degli impianti, ancora esistenti, che da un apposito registro tenuto dal Concessionario risultino costruiti con gli importi derivanti da contributi in conto capitale o da effetti di mutuo agevolati versati alla Società stessa dal Comune ed ottenuti in base a leggi dello Stato o di altri Enti Pubblici Nazionali ed Extranazionali;

Per il vero, l'art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000 prevede che, alla scadenza del periodo di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale e che gli stessi beni, se realizzati, durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio; da ciò consegue che l'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 507/1993 si applica automaticamente, in quanto alla scadenza della convenzione di cui sopra, tutti gli impianti saranno trasferiti al Comune di Ragusa.

Tra questi, quelli realizzati con finanziamento pubblico, saranno trasferiti gratuitamente al Comune, mentre per quelli realizzati con fondi della Società ( Enel Rete Gas ) si procederà al loro trasferimento a fronte di un corrispettivo determinato secondo il criterio di stima industriale previsto dal T.U. n. 2578 del 15.10.1925.

La disposizione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000 in combinato disposto con l'art. 49, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 507/1993, come interpretato dalla risoluzione n. 4/DPF del 20.02.2002 e dalla circolare 20.01.2009 n. 1/DF, entrambe del Ministero dell'economia e delle finanze e dalla sentenza della Cassazione civile sent. n. 14424 del 15.06.2010 confermano la tesi dell'esenzione sostenuta dall'Enel Rete Gas S.p.a.;

La tesi difensiva del Comune, sostenuta nell'atto di costituzione in giudizio, al fine di negare l'esenzione richiesta da Enel Rete Gas, si è basata sulla considerazione che la devoluzione gratuita degli impianti al Comune sarebbe stata solo eventuale in base a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione sopraccitata.

Ma, a ben guardare, tale tesi oltre a porsi in contrasto con quanto sopra detto e, quindi, a sollevare dubbi circa il buon esito dei giudizi di cui sopra, in effetti, anche a seguito di un confronto intersettoriale con il Settore VII° del Comune – Infrastrutture tecnologiche – e con il Settore III° - Tributi – finirebbe col danneggiare il Comune, in quanto l'Ente, al fine di evitare l'esenzione dalla Tosap da parte dell'Enel Rete Gas, alla fine del periodo di concessione, dovrebbe rinunciare alla proprietà degli impianti, il cui valore è di gran lunga superiore a quello che, invece, si perderebbe a titolo di TOSAP, a causa dell'esenzione da questa imposta degli impianti costruiti con contributo pubblico.

Al riguardo, come si può agevolmente evincere dal certificato finale del 14.06.2001 dell'intervento relativo alla realizzazione della rete di distribuzione del gas nel territorio comunale, la consistenza dello stato finale ammontava ad un totale di Lire 31.590.139.868 ( cioè oltre trentuno miliardi di vecchie lire ).

Inoltre, dall'atto unico di collaudo del 27.02.2008 dell'intervento di ampliamento della rete di distribuzione del gas nel Comune di Ragusa, si evince che il relativo finanziamento ammontava ad € 2.949.100,00 e durante l'intervento risultano posati 19.686,50 metri lineari di impianti.

Questi dati sembrano sufficienti per dimostrare l'estrema convenienza che ha il Comune a definire bonariamente i ricorsi di cui sopra.

L'accordo transattivo, nella stesura definitiva, prevede che, per il periodo 2003-2007, le parti, a fronte del pagamento da parte dell'Enel Rete Gas effettuato in data 27.06.2011 per l'importo di € 131.290,65 - di cui € 118.153,00 per tributo (comprendenti maggiore imposta accertata, sanzioni nella misura del 100% e interessi), € 10.839,89 per compensi di riscossione, € 1.845,68 per interessi di mora, € 446,20 per diritti ed € 5,88 per diritti di notifica - concordano che dall'importo di € 118.153,00 il Comune di Ragusa riconosce il diritto al rimborso per compensazione della somma di €

69.863,87, pari al 59,13% dell'importo pagato ( escludendo i compensi di riscossione e gli interessi di mora che non sono oggetto di transazione ) e corrispondente alla percentuale degli impianti di distribuzione del gas a devoluzione gratuita a favore del Comune di Ragusa, calcolata con riferimento alla media del periodo 2003-2007; viene, inoltre, previsto che la Tosap per gli anni 2008 - 2011 sarà determinata senza applicazione di sanzioni ed interessi di mora;


L'Avvocatura Comunale, con nota del 08.06.2012 prot. 51023/389, ha comunicato al Dirigente del Settore VII° - Manutenzione e gestione infrastrutture - e, per conoscenza, al Dirigente del Settore III° - Servizi Finanziari e Tributi - del Comune, la proposta transattiva formulata dall'Enel Rete Gas, dopo aver fatto una sintesi di quanto sopra detto circa i giudizi in corso, chiedendo al suddetto Dirigente del Settore VII° di effettuare una verifica tecnica sulle risultanze del prospetto dei lavori eseguiti dall'Enel Rete Gas, allegato alla proposta transattiva e in cui sono indicati gli impianti realizzati con finanziamenti pubblici e quelli realizzati con finanziamenti privati;

Il Dirigente del Settore VII° del Comune - Manutenzione e gestione infrastrutture - con nota n. 56817 del 27 giugno 2012, ha comunicato di confermare la veridicità dei dati tecnici indicati nella tabella allegata alla nota dell'Avvocatura in cui era riportata la sopraccitata percentuale del 59,13%, che, quindi, risponde a quanto risulta dagli atti in possesso del Comune, quale media tra la consistenza degli impianti realizzati con finanziamenti pubblici alla data del 31.12.2002 ( 60,34 % ) e la consistenza degli impianti realizzati con finanziamenti pubblici alla data del 31.12.2007 ( 58,05 % );

Per tutto quanto sopra, si ritiene opportuno e conveniente stipulare una transazione che riconosca all'Enel Rete Gas S.p.A. il diritto all'esenzione dal pagamento della Tosap sugli impianti costruiti con finanziamenti pubblici nella misura percentuale del 59,13% per il periodo di imposta 2003-2007, percentuale che per gli anni a partire dal 2008 potrà subire variazioni a seguito della verifica dei nuovi interventi realizzati o con finanziamenti pubblici o con finanziamenti privati.

Il Responsabile dell'Avvocatura

Avv. Sergio Boncoraglio



Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Consiglio Municipale  
N° 224 del 3 LUG. 2012

Spett.le

ENEL RETE GAS S.p.a.

**OGGETTO:** *Accordo transattivo in relazione alla TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ed AREE PUBBLICHE, dovuta da Enel Rete Gas S.p.A. per il periodo 2003 - 2007*

Facciamo seguito alle intese con Voi intercorse e Vi trasmettiamo nel seguito il testo del seguente:

Accordo transattivo

tra

**COMUNE DI RAGUSA** (di seguito Comune), in persona del Dirigente del Settore Gestione Servizi Contabili, Finanziari e Tributi, Dott.ssa Cettina Pagoto, nata a Palermo il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto esclusivamente a nome e nell'interesse del Comune di Ragusa,

e

**ENEL RETE GAS S.p.A.**, (di seguito Enel), C.F. 00736240151- con sede legale in Milano, Via San Giovanni sul Muro 9, -, in persona del legale rappresentante Dott. Ing. Nicola GARANO nato a Messina (ME) il \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_

Premesso che

1. ENEL è titolare della Convenzione per la "Concessione di Impianto e gestione nel territorio comunale del servizio di distribuzione del metano puro od altro gas per uso domestico, riscaldamento di abitazione ed edifici, usi artigianali, commerciali e similari" stipulata in data 28 settembre 1989 - n. repertorio 27422 dalla Sicilmetano S.p.A. incorporata da ENEL RETE GAS S.p.A;
2. In data 08 agosto 2008 il Comune notificava a ENEL gli avvisi di accertamento della Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche:
  - n. 11 del 30/06/2008 per omesso versamento TOSAP per l'anno 2003 di € 20.452,37, di cui € 9.540,30 per maggiore imposta accertata, € 9.540,30 per sanzioni, € 1.371,77 per interessi e spese;

- n. 12 del 30/06/2008 per omesso versamento TOSAP per l'anno 2004 di € 22.462,76, di cui € 10.602,00 per maggiore imposta accertata, € 10.602,00 per sanzioni, € 1.258,76 per interessi e spese;
  - n. 13 del 30/06/2008 per omesso versamento TOSAP per l'anno 2005 di € 23.622,92, di cui € 11.282,88 per maggiore imposta accertata, € 11.282,88 per sanzioni, € 1.057,16 per interessi e spese;
  - n. 14 del 30/06/2008 per omesso versamento TOSAP per l'anno 2006 di € 25.190,98, di cui € 12.177,44 per maggiore imposta accertata, € 12.177,44 per sanzioni, € 836,10 per Interessi e spese;
  - n. 15 del 30/06/2008 per omesso versamento TOSAP per l'anno 2007 di € 26.422,64, di cui € 12.929,25 per maggiore imposta accertata, € 12.929,25 per sanzioni, € 564,14 per Interessi e spese;
3. In data 14 novembre 2008, l'ENEL proponeva i rispettivi ricorsi avverso ciascuno dei predetti avvisi;
  4. In data 25 febbraio 2011 veniva notificata all'ENEL la cartella di pagamento n. 6820110030641005 del complessivo importo di € 123.652,99, comprendente anche il compenso di riscossione;
  5. Dopo che la relativa istanza di sospensione veniva rigettata dalla CTP di Ragusa, in data 27 giugno 2011 l'Enel provvedeva a pagare il complessivo importo di € 131.290,65 di cui € 118.153,00 tributo (comprendenti maggiore imposta accertata, sanzioni nella misura del 100% e interessi), € 10.839,89 per compensi di riscossione, € 1.845,68 per interessi di mora, € 446,20 per diritti, € 5,88 per diritti di notifica;
  6. Nell'udienza di trattazione del 16 gennaio 2012, le parti dichiaravano la propria disponibilità a pervenire ad un accordo per la definizione bonaria della lite;
  7. In riferimento al comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs. 164 del 23/05/2000 "alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'Ente locale".
  8. A norma dell'art. 49, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 507/93, sono esenti da tassa le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita all'Ente concedente al termine della concessione medesima;
  9. Tale esenzione viene ripresa nella circolare n. 32/E del 28/02/2000 con la quale, appunto, viene chiarito che "Non possono pertanto considerarsi assoggettate al pagamento del Cosap le aziende che utilizzano cavi, condutture e qualsiasi altro

manufatto la cui occupazione e' realizzata da altre società che, in forza di apposite convenzioni, ne consentono l'uso a terzi, i quali non sono tenuti al pagamento del canone perché non si realizza nei loro confronti il presupposto giuridico che ne legittima l'applicazione".

10. Con la Risoluzione n. 4 del 20/02/2002, il Ministero delle Finanze ha espressamente riconosciuto l'esonero parziale "anche nell'ipotesi in cui sia stata prevista la devoluzione gratuita al comune o alla provincia, al termine della concessione, di una sola parte degli impianti". In tale ipotesi, "l'esenzione in questione deve essere accordata dall'Ente locale in misura direttamente proporzionale all'entità degli impianti di cui se ne è prevista la devoluzione gratuita al termine della concessione".
11. Con la Circolare n. 1/DF del 200/01/2009, punto 1 lett.e) viene espressamente fornito ampio ed esaustivo chiarimento in merito alla esenzione da TOSAP nella previsione della devoluzione gratuita anche parziale degli impianti;
12. La Convenzione di cui al precedente punto 1 prevede che parte degli impianti vengano devoluti gratuitamente al Comune al termine della concessione;
13. La relativa percentuale degli impianti di distribuzione del gas a devoluzione gratuita calcolata quale media del periodo 2003/2007, è pari al 59,13%;

### **TANTO PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - PREMESSE**

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

#### **Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO**

Al fine di una definizione totale delle controversie pendenti tra le Parti in merito alla Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche dovuta da Enel per le annualità 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 allo scopo di scongiurare il reciproco rischio di soccombenza, le Parti concordano che, dell'importo già pagato da Enel e pari ad € 118.153,00, il Comune riconosce il diritto al rimborso per compensazione della somma di € 69.863,87, pari al 59,13% del pagato e corrispondente alla percentuale degli impianti di distribuzione del gas a devoluzione gratuita a favore del Comune stesso calcolata con riferimento alla media del periodo 2003/2007.

Per le annualità successive al 2007, le parti si danno reciprocamente atto che l'Enel corrisponderà la tassa dovuta nella misura spettante anno per anno, applicando le regole poste alla base della presente transazione.

In particolare, a decorrere dall'anno 2008, l'Enel dovrà presentare al Comune una comunicazione che indichi la consistenza globale degli impianti, distinguendo i nuovi interventi realizzati con contributo pubblico da quelli effettuati con capitale proprio o, comunque, privato.

La TOSAP per gli anni 2008/2009/2010/2011, sarà determinata senza applicazione di sanzioni e interessi di mora

### **Art. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI**

Il Comune procederà all'annullamento in autotutela degli accertamenti emessi per le annualità 2003/2004/2005/2006/2007 e dichiara che, con il perfezionamento del presente Accordo, non avrà null'altro a pretendere a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, nonché in relazione ad ogni altra eventuale azione, pretesa o reclamo dedotto o deducibile per i periodi 2003-2004-2005-2006 e 2007. Contestualmente, resterà preclusa al Comune ogni azione di accertamento per le annualità successive per motivazioni riconducibili a quanto regolarizzato nel presente accordo.

Analogamente Enel si impegna a non richiedere il rimborso della TOSAP versata in eccesso per le annualità 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, oltre a quanto stabilito nel presente accordo.

Entrambe le Parti presenteranno alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa un'istanza congiunta per ottenere la declaratoria di cessata materia del contendere in ragione dell'intervenuto Accordo transattivo, rinunciando espressamente alle spese di giudizio.

### **ART. 4 - REGISTRAZIONE**

La presente transazione, ~~redatta in forma di corrispondenza commerciale~~, sarà registrata solo in caso d'uso a richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte interessata alla registrazione.

La presente transazione, disciplinata dalla legge italiana e devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Ragusa, viene sottoscritta in doppio originale ed anticipata via fax dalle parti, ognuna delle quali invierà all'altra l'originale firmato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'accordo si perfezionerà quando ciascuna parte avrà ricevuto dall'altra l'originale da quest'ultima sottoscritto.

### **Art. 5 - RISERVATEZZA**

Le Parti riconoscono che il presente Accordo e tutti gli atti e comunicazioni ad esso consequenziali e/o connessi sono riservati.

**Ragusa,**

**COMUNE di RAGUSA**

**ENEL RETE GAS SPA**